

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 novembre 1983)

INDICE

- DE CATALDO: Sui criteri adottati per l'assegnazione delle sedi vacanti ai vincitori del recente concorso per segretario comunale, con particolare riferimento alla provincia di Potenza (108) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) Pag. 35
- FOSCHI: Sullo stato della pratica di devoluzione della pensione di guerra a favore di Pia Luisa Gattei (160) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 36
- GRADARI: Sui motivi del mancato avvio del collegamento aereo Venezia-Vienna da parte della « Tyrolean Airways », previsto per i primi di ottobre 1983 (146) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 36
- MOLTISANTI, FINESTRA: Sui motivi per i quali si intenderebbe introdurre nella scuola secondaria per il corrente anno scolastico l'insegnamento dell'educazione fisica « unisex » (143) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 37
- PASQUINI, TEDESCO TATO': Per l'accoglimento della richiesta dell'ITIS di San Giovanni Valdarno (Arezzo) di istituire un corso di informatica (103) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 37
- RIGGIO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad impedire l'ingresso nel nostro Paese di stranieri senza mestiere (172) (risposta SCALFARO, *ministro dell'interno*) 38
- SALVATO: Sulla vendita, da parte della Banca d'Italia, alla Banca stabiese di un immobile di sua proprietà in cui erano locati uffici del comune di Castellammare di Stabia (Napoli) (13) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 39
- DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento ai risultati del recente concorso per segretario comunale, l'interrogante chiede di conoscere quali criteri si intendano adottare nell'assegnare ai vincitori le sedi vacanti esistenti nei vari comuni d'Italia e, segnatamente, nella provincia di Potenza.
- L'interrogante chiede, altresì, se si intenda rispettare la graduatoria mediante regolare interpellanza dei vincitori secondo la collocazione di ciascuno nella graduatoria stessa.
- (4 - 00108)
- (27 settembre 1983)
- RISPOSTA. — I vincitori del concorso a segretario comunale in prova, recentemente conclusosi, sono stati assegnati ai ruoli provinciali con lo stesso decreto ministeriale di nomina.
- Nella scelta delle destinazioni è stato seguito, in primo luogo, il criterio della conferma dei vincitori — secondo le aspirazioni da essi stessi manifestate — nelle province in cui già prestavano servizio come reggenti.
- Come criterio sussidiario, si è tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.
- Nell'ambito dei ruoli provinciali l'assegnazione alle singole sedi vacanti è effettuata con decreto del Prefetto, sulla base delle esi-

genze di servizio. Al ruolo provinciale di Potenza sono stati assegnati tre vincitori del concorso, che già reggevano le segreterie vacanti di tre comuni.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

24 novembre 1983

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo stadio della pratica di devoluzione della pensione della defunta Grilli Giovanna, vedova Gattei, deceduta l'11 marzo 1956, in favore di Gattei Pia Luisa, collaterale maggiorennne inabile.

La domanda, del 22 ottobre 1981, è stata trasmessa dalla Direzione provinciale del tesoro di Forlì alla Direzione generale delle pensioni di guerra — divisione 8^a — in data 12 maggio 1982, con nota n. 017581, in ottemperanza alla circolare n. 405 del 26 gennaio 1981.

(4 - 00160)

(11 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Per poter definire l'istanza con la quale la signora Pia Luisa Gattei ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di collaterale maggiorennne inabile dell'ex militare Giuseppe — beneficio, questo, di cui era in godimento la madre, signora Giovanna Grilli, deceduta l'11 marzo 1956 — si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

Infatti, in data 3 novembre scorso, la predetta istante è stata invitata a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni 1981-82.

E ciò per il disposto di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si assicura l'onorevole interrogante che non appena la signora Gattei avrà fatto pervenire la documentazione di cui sopra è cen-

no, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i conseguenti provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

24 novembre 1983

GRADARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato il mancato avvio del collegamento aereo Venezia-Vienna, da parte della « Tyrolean Airways », già previsto per i primi di ottobre 1983.

Secondo l'interrogante non sembrano sussistere impedimenti che giustifichino la mancata concessione, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, dei diritti di traffico per operare il servizio di linea: quest'ultimo, infatti, non si porrebbe in concorrenza con alcuno, favorendo, al contrario, una corrente turistica e non oggi gravemente limitata dal disagio, per il nord, del solo collegamento aereo Milano-Vienna.

(4 - 00146)

(5 ottobre 1983)

RISPOSTA. — La Direzione generale dell'Aviazione civile non solo non ha vietato alla società aerea austriaca Tyrolean Airways l'istituzione del servizio di linea bisettimanale Vienna-Venezia e viceversa con velivolo DASH-7 a 50 posti da effettuare dal 30 settembre al 12 dicembre 1983, ma anzi ha indicato tempestivamente, in esito all'istanza del vettore richiedente, gli adempimenti da espletarsi ed ha fornito, successivamente, le necessarie spiegazioni nel corso di un incontro con dirigenti dell'impresa austriaca, approfondendo anche ipotesi di soluzioni alternative.

Tuttavia, poichè, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalle vigenti intese aeronautiche governative italo-austriache, è necessario acquisire sia il cosiddetto atto di designazione della società Tyrolean Airways da parte delle competenti autorità di Vienna, sia le indicazioni sul modo in cui, da parte austriaca, si intenda superare il vincolo della stagionalità estiva del collegamento,

30 NOVEMBRE 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 7

vincolo espressamente previsto dalle predette intese aeronautiche, e poichè non è ancora intervenuto alcun riscontro da parte austriaca, attualmente mancano i presupposti per il prosieguo dell'istruttoria.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

24 novembre 1983

MOLTISANTI, FINESTRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

con riferimento ad alcune dichiarazioni riportate dalla stampa, i motivi per cui intenderebbe introdurre nella scuola secondaria, per il corrente anno scolastico, l'insegnamento dell'educazione fisica « unisex »;

se non ritenga, prima di firmare un'ordinanza che rivoluziona i programmi vigenti sull'educazione fisica e l'ordinamento didattico interno della scuola, di dover procedere ad affrontare in maniera organica e globale la questione dell'insegnamento dell'educazione fisica, modificando eventualmente la legge n. 88 del 1958 che regola la materia e provvedendo, sia pure di concerto con l'Ispettorato di educazione fisica, all'aggiornamento dei docenti;

se non ritenga, per i motivi suesposti, di dover soprassedere all'iniziativa in questione che, oltre a mortificare la disciplina, viene a ridurre quasi del 50 per cento l'organico dei docenti interessati creando seri motivi di preoccupazione nell'ambito della scuola soprattutto per l'aumento consistente dei docenti soprannumerari e per la preclusione nei confronti di numerosi giovani diplomati che potrebbero aspirare ad avere una prospettiva occupazionale nella scuola;

se non ritenga di dovere, in tempi brevi, affrontare anche il discorso della ristrutturazione degli ISEF che abbisognano di modifiche idonee a dare loro una adeguata qualificazione culturale e professionale.

(4 - 00143)

(5 ottobre 1983)

RISPOSTA. — In ordine alle dichiarazioni di stampa, cui hanno fatto riferimento gli onorevoli interroganti, a proposito dell'in-

segnamento « unisex » della educazione fisica, la questione merita un opportuno ridimensionamento, tenuto conto che, in conformità di quanto stabilito con il decreto ministeriale del 22 luglio 1983, il nuovo ordinamento di tale disciplina entrerà in vigore, non dal corrente, ma dal prossimo anno scolastico e riguarderà esclusivamente le scuole medie inferiori con classi funzionanti a tempo prolungato.

Il provvedimento è stato adottato nell'ambito del riordinamento del doposcuola, in attuazione dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e dopo aver sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'iniziativa prevede, peraltro, una formula flessibile, che attribuisce al collegio dei docenti la facoltà di deliberare se l'insegnamento dell'educazione fisica debba essere svolto congiuntamente o separatamente, a favore degli alunni e delle alunne; lo stesso organo collegiale dovrà, altresì, specificare i motivi della scelta, i procedimenti metodologici e gli strumenti di verifica dei risultati, tenendo, comunque, presente che per ogni sei classi miste dovranno essere costituite due cattedre (una maschile e una femminile).

A tempo debito, l'Amministrazione non mancherà di valutare, sotto i diversi aspetti, i risultati dell'iniziativa.

Per quanto concerne, infine, il riassetto degli attuali Istituti superiori di educazione fisica, il Ministero avvierà quanto prima il prescritto *iter* per il varo del relativo provvedimento.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

19 novembre 1983

PASQUINI, TEDESCO TATÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Constatato: che l'ITIS di San Giovanni Valdarno (Arezzo) è l'unico istituto ad indirizzo tecnico-elettronico di una vasta zona comprendente 14 comuni a prevalente indirizzo industriale;

che l'Amministrazione provinciale di Arezzo sta dotando l'istituto di una sede ido-

30 NOVEMBRE 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 7

nea a comprendere anche altre specializzazioni, sede che sarà completata entro l'anno; che la presidenza dell'ITIS ha presentato dal 2 dicembre 1982 domanda al Ministero per ottenere la specializzazione di informatica,

gli interroganti chiedono di sapere le ragioni per le quali non sia stata concessa l'autorizzazione per attivare la specializzazione richiesta e se il Ministro non intenda rivedere tale decisione e dare soddisfazione alle legittime aspirazioni della scuola e delle popolazioni del Valdarno.

(4 - 00103)

(27 settembre 1983)

RISPOSTA. — Le attuali misure di contenimento della spesa pubblica non hanno consentito, per il corrente anno scolastico, di poter autorizzare l'attivazione del corso di specializzazione in informatica presso l'Istituto tecnico industriale di San Giovanni Valdarno.

Peraltro, in vista di una prevedibile prossima approvazione della riforma della scuola secondaria superiore, già all'esame della Commissione istruzione del Senato, non si ravvisa l'opportunità di attivare corsi di sperimentazione che non potrebbero trovare corrispondenza nel contesto di tale riforma.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

24 novembre 1983

RIGGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali provvedimenti intenda prendere per porre un freno all'ingresso nel nostro Paese di stranieri senza mestiere e per rimandare nei Paesi di origine coloro che hanno i permessi di soggiorno scaduti;

se gli risulti che tanti stranieri vivono nel nostro Paese di espedienti e si dedicano a veri atti delinquenziali, e molti ancora sono dediti ai furti ed ai borseggi;

quale opera intenda svolgere per porre una severa disciplina in questo settore e

soprattutto mettere in atto dei severi controlli, in modo particolare nelle grandi città.
(4 - 00172)

(12 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Negli ultimi anni si è effettivamente verificato un notevole aumento, al di fuori delle grandi correnti turistiche, di presenze in Italia di stranieri che, dopo essere ricorsi a svariati espedienti per entrare nel territorio nazionale, vivono nella più assoluta illegalità.

Si tratta di persone che, generalmente prive di mezzi di sostentamento, sono nel migliore dei casi destinate ad accrescere la massa dei lavoratori clandestini.

Ed invero è stato riscontrato, soprattutto nei grandi centri urbani, un notevole incremento del numero dei clandestini dediti ad attività criminose o socialmente pericolose che vanno dalla prostituzione ai traffici illeciti.

Le dimensioni del fenomeno non possono non porre in risalto l'inadeguatezza degli attuali strumenti normativi ed operativi per il controllo degli stranieri in genere.

Sta di fatto che il vigente ordinamento presenta obiettive lacune proprio perchè risale ad epoca ormai remota in cui, oltretutto, la presenza di un regime totalitario rendeva quasi superfluo puntualizzare a livello di fonte primaria i poteri dell'Amministrazione, senza considerare poi che il fenomeno dell'afflusso degli stranieri allora era quasi irrilevante se raffrontato alle dimensioni raggiunte oggi.

Gli organi operativi conoscono bene la difficoltà di intervenire sulla base di norme approssimative ed incomplete, scarsamente rispondenti alle esigenze di tipicità che stanno alla base del nostro sistema costituzionale.

L'inadeguatezza dei cennati strumenti per il controllo degli stranieri può essere facilmente colta allorchè si pensi che, allo stato, non è prevista la fattispecie penale dell'ingresso clandestino, nè viene sanzionato il comportamento dello straniero che, dopo la scadenza del permesso di soggiorno, non ne ha chiesto ed ottenuto la proroga o il rinnovo, ovvero permane in Italia nonostante il

permesso stesso gli sia stato revocato o annullato.

Se si considera, poi, l'ordine di allontanamento mediante foglio di via obbligatorio, si osserva che l'articolo 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non prevede l'accompagnamento mediante la forza pubblica dei soggetti colpiti da detto provvedimento.

In caso di inottemperanza all'ordine, è previsto l'arresto dello straniero da uno a sei mesi e la traduzione alla frontiera non appena scontata la pena.

Uno straniero allontanato con foglio di via obbligatorio è, però, libero di ritornare in Italia, in quanto unicamente in caso di espulsione occorre una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno per poter rientrare nel territorio dello Stato.

Tenuto conto delle rilevate carenze e delle conseguenti sensibili ripercussioni sul piano della prevenzione e della repressione del fenomeno in questione, i risultati conseguiti dalle forze di polizia nel settore possono essere considerati senz'altro soddisfacenti.

Nei primi nove mesi di quest'anno gli organi di polizia hanno proceduto a 9.000 respingimenti alla frontiera.

Nello stesso periodo, sono stati emanati, inoltre, 2.352 provvedimenti di espulsione e 9.362 di allontanamento.

Nel corso del 1982 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 7.757 stranieri, per la maggior parte contravventori al foglio di via obbligatorio e autori di vari reati, come furto, spaccio di stupefacenti, falso e trasporto e commercio abusivo di armi ed esplosivi.

Per dimostrare l'impegno delle forze di polizia nel settore è sufficiente, del resto, considerare che la popolazione carceraria in Italia è costituita per oltre il 10 per cento da stranieri.

È tuttavia indilazionabile la necessità di disporre di nuove norme che, in armonia con i principi generali garantistici dell'ordinamento e delle convenzioni internazionali stipulati dal nostro paese, possano offrire agli operatori di polizia strumenti idonei per un efficace controllo degli stranieri.

A tal fine fu predisposto e presentato all'inizio della passata legislatura un disegno di legge contenente norme integrative per il controllo degli stranieri (Atto Senato n. 694), decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

È ferma intenzione del Ministero dell'interno pervenire quanto prima alla riproposizione di tale iniziativa, previ ulteriori perfezionamenti.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(25 novembre 1983)

SALVATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come sia conciliabile con una politica del rigore e del corretto uso delle risorse pubbliche il fatto che la Banca d'Italia ha venduto ad una banca privata, la Banca stabiese, un immobile di sua proprietà in cui erano locati uffici del comune di Castellammare di Stabia, pur avendo il Consiglio comunale deliberato in tempo di esercitare il diritto di prelazione e di chiedere e ottenere per questo un mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Per conoscere, altresì:

- 1) i motivi per i quali all'Ente locale è stato preferito un acquirente privato;
- 2) se ci sono eventuali ritardi addebitabili alla Giunta comunale;
- 3) se è vero che componenti della Giunta comunale sono altresì componenti del consiglio di amministrazione della Banca stabiese o hanno rapporti professionali di lavoro con la suddetta banca.

(4 - 00013)

(9 agosto 1983)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia era proprietaria, in Castellammare di Stabia, di un immobile dato in locazione al comune. Poiché tale immobile non assicurava una redditività adeguata ai costi di gestione, progressivamente crescenti, l'Istituto decideva di alienarlo e riceveva una richiesta in tal senso dalla Banca stabiese. Il Consiglio superiore

dell'Istituto autorizzò la vendita dello stabile al prezzo di lire 2.400 milioni alla cennata banca, salvo il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 392 del 1978, che il comune di Castellammare di Stabia avrebbe dovuto esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, regolarmente notificatagli il 20 maggio 1982. In effetti, con telex del 23 maggio 1982 e con successiva lettera del 5 agosto 1982, la amministrazione comunicava la propria disponibilità all'acquisto dell'immobile.

Senonchè, alla scadenza del termine stabilito (20 luglio 1982) il comune non era in grado di concludere la compravendita, per mancanza dei fondi necessari al pagamento del prezzo stabilito. Nonostante ciò, la Banca d'Italia, in considerazione delle difficoltà rappresentate dal cennato ente, prorogava alla data del 31 dicembre 1982 il termine ultimo ed inderogabile per la stipula del contratto, specificando che, decorso inutilmente tale termine, l'offerta sarebbe stata considerata decaduta ad ogni effetto.

Peraltro, la Banca stabiese, posta al corrente della nuova situazione, con nota del 31 dicembre 1982 contestava l'avvenuta concessione al comune della proroga di cui sopra, assumendo che la stessa non era prevista dalla legislazione vigente.

Per parte sua, il comune di Castellammare, con lettera del 27 dicembre 1982, nel far presente che, a suo giudizio, alla fattispecie in questione non andava applicato l'articolo 38 della legge n. 392 del 1978, proponeva che la stipula dell'atto pubblico ed il pagamento del prezzo avvenissero entro il 26 maggio 1983, dovendo il contratto di compra-

vendita ritenersi già perfezionato ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Poichè le argomentazioni del comune non apparivano fondate sotto il profilo giuridico, la Banca d'Italia, considerato il lasso di tempo già concesso al cennato ente, decideva di dar corso all'operazione di vendita dell'immobile alla Banca stabiese, al fine di non esporsi ad un'azione di danni da parte della suddetta banca ed allo scopo altresì di non differire ulteriormente l'incasso del prezzo convenuto.

Il comune di Castellammare di Stabia, informato della decisione, con nota del 15 febbraio 1983, avvertiva che la Cassa depositi e prestiti aveva dato l'affidamento di massima per la concessione del finanziamento di lire 2.400 milioni per l'acquisto dell'immobile e, pertanto, non poteva ancora disporre dell'importo necessario all'acquisto.

In effetti il mutuo è stato concesso dalla Cassa depositi e prestiti soltanto il 15 giugno 1983.

Nel precisare, infine, che detto comune ha citato la Banca d'Italia innanzi al Tribunale di Roma, si soggiunge che, dalle indagini svolte dagli organi di vigilanza, non risulta che amministratori e sindaci della Banca stabiese ricoprano cariche presso il comune di Castellammare di Stabia. D'altra parte, l'accertamento degli eventuali ritardi e delle conseguenti responsabilità della giunta comunale nella gestione dell'operazione suindicata non rientra nelle competenze di questa amministrazione.

Il Ministro del tesoro
GORIA

26 novembre 1983